

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 7 DEL 16/05/2022

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI STAZIONAMENTO E DI SOSTA PERMANENTE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER CARAVAN, AUTO-CARAVAN, CAROVANE E VEICOLI COMUNQUE ATTREZZATI E TRASFORMATI PER L'USO ABITATIVO, CON LO SCOPO DI CAMPEGGIO O ATTENDAMENTO

IL VICESINDACO

ATTESO che di recente su alcune aree pubbliche e aperte al pubblico del territorio comunale si sono registrati casi di accampamento o attendamento abusivo con veicoli ed altro, da parte di soggetti che hanno dato luogo a fenomeni di abbandono sul suolo pubblico di rifiuti e di oltraggio al pubblico decoro;

DATO ATTO che tali aree non sono adeguatamente attrezzate per ospitare il campeggio di questi insediamenti e che la permanenza degli stessi ha determinato e rischia di determinare precarie condizioni igienico-sanitarie dovute alla mancanza delle più elementari norme di igiene;

RILEVATA la mancanza sul territorio comunale di Rivalta di Torino di adeguati servizi igienici, che spinge i campeggiatori a servirsi frequentemente delle aree per i loro bisogni fisiologici e il fatto che quand'anche gli autoveicoli siano dotati di appositi impianti interni di raccolta, gli scarichi dei rifiuti (acque bianche e luride) avvengono ugualmente con modalità non conformi alle norme urbanistiche e d'igiene vigenti;

DATO ATTO di come l'occupazione di tali aree non consenta la fruibilità delle stesse in conformità alla loro giuridica destinazione urbanistica;

RICHIAMATI

l'art. 185 del vigente Codice della Strada, D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, il quale – nello specifico - al comma 4° stabilisce il divieto di scaricare i residui organici e le acque chiare e luride in strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari;

CONSIDERATO che il ripetersi del fenomeno, per tutti i motivi sopra citati, può causare seri pericoli alla salute pubblica, all'incolumità dei campeggiatori stessi nonché alla salvaguardia dell'ordine e del decoro urbano aggravando la percezione del senso di degrado ambientale;

RILEVATA pertanto la necessità di intervenire e vietare qualsiasi forma di sosta finalizzata al campeggio, anche temporanea, nel territorio comunale, comprese le aree private non autorizzate, effettuata con caravan, auto-caravan, o altri mezzi simili al fine di tutelare la salute e l'igiene pubblica;

VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie);

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., che vieta l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;

VISTO l'art. 185 del vigente Codice della Strada, D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, D.P.R. 495/92;

VISTI gli articoli 7 bis, 50, 53 c.1 e 54 del D. Lgs. 18.04.2000, n. 267 (TUEL);

RITENUTO di dover procedere nell'adozione dei relativi provvedimenti di competenza, al fine di tutelare il decoro e la salute pubblica

ORDINA

Per i motivi in premessa riportati:

Il divieto permanente dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di stazionamento e di sosta, su tutto il territorio comunale, comprese sedi stradali, piazze, parcheggi e ogni altra area pubblica e aperta all'uso pubblico, fra cui le aree verdi, a quanti fanno uso di tende, sacchi a pelo, caravan, auto-caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo, con lo scopo di campeggio e attendamento ed occupino la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 185 del Codice della Strada;

Ai privati è fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, aree di loro proprietà e competenza per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo nonché di auto-caravan, caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo finalizzato ad attività di campeggio, attendamento e/o simili senza che le medesime aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza ed attrezzate dal punto di vista igienico-sanitario;

Il divieto di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, sulle strade e aree pubbliche e aperte al pubblico, ivi comprese le condotte fognarie, al di fuori dell'apposito impianto di smaltimento igienico-sanitario, ove realizzato ai sensi dell'art. 378 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;

Il divieto assoluto di allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà senza preventiva autorizzazione della Pubblica Amministrazione, degli Enti competenti e dei rispettivi proprietari;

DISPONE

Che le attrezzature e i veicoli in stazionamento e sosta in violazione del punto n. 1) della presente ordinanza, siano rimossi e restituiti ai legittimi proprietari, previo rimborso delle spese di rimozione e custodia.

Che siano fatte salve eventuali autorizzazioni temporanee, debitamente motivate, rilasciate a richiesta di titolari di spettacoli viaggianti, circhi o manifestazioni autorizzate, per periodi di permanenza relativamente ristretti e comunque limitati all'esercizio delle proprie attività, fermo restando l'obbligo di pulizia e ripristino dello stato dei luoghi.

Per la definizione di sosta in "forma camperistica ed assimilata" si richiama quanto disposto nella direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale della Motorizzazione n. 31543 in data 2 aprile 2007, richiamata nella circolare n. 277 del 14 gennaio 2008 del Ministero dell'Interno.

La segnaletica di divieto di sosta, stazionamento e campeggio, ove mancante, sarà apposta nelle principali strade di accesso al territorio comunale.

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico Comunale di apporre idonea segnaletica e al comando locale di Polizia Municipale di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;

di assicurare l'ottemperanza con i mezzi ritenuti più idonei, provvedendo anche in forma coattiva, la rimozione di eventuali presenze, in violazione della presente ordinanza.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00= a € 500,00= così come previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs.

18.08.2000, n. 267, con la procedura prevista dalla Legge 689/81, oltre alle eventuali spese di rimozione e custodia.

La presente ordinanza non esclude l'applicabilità di ulteriori sanzioni previste da altre norme statali, regionali o comunali.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Rivalta di Torino e sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa ed altri organi d'informazione. La medesima verrà altresì comunicata: al Prefetto; al comando di Polizia Locale; al Comando Stazione Carabinieri di Orbassano (TO); all'Ufficio Tecnico Comunale, per la predisposizione della segnaletica.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4° della Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in via straordinaria, al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione.

IL VICESINDACO

Agnese ORLANDINI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

ORLANDINI AGNESE in data 16/05/2022